

**BOZZE DI STAMPA**

**12 giugno 2024**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

## **Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (1143)**

### **EMENDAMENTI**

#### **Art. 1**

##### **1.1**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, qualora gestiscano dati o servizi che rientrino nel perimetro di sicurezza di cui al periodo precedente»;

b) *al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* «che la reiterazione dell'inosservanza, nell'arco di cinque anni, comporterà l'applicazione delle" con le seguenti: ", notificando la comunicazione all'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a partire dalla terza inosservanza verranno applicate le»;

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* «Nei casi di reiterata inosservanza» *con le seguenti:* «A partire dalla terza inosservanza»;

d) *al comma 6, dopo le parole:* «euro 125.000» *inserire le seguenti:* «qualora l'inadempienza non sia stata già oggetto di provvedimento sanzionatorio ai sensi del comma 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

## 1.2

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio provvedimento, individua le società in house le quali, sulla base della loro attività e del loro ambito di servizio, sono ricomprese tra i soggetti di cui al presente comma».*

---

## 1.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le finalità di cui alla presente legge, per l'anno 2024, per le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 1 e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono stanziati 50 milioni di euro per l'acquisto di strumentazione tecnologiche atte al rafforzamento della cybersicurezza».

*Conseguentemente, all'articolo 23:*

a) *al comma 1, primo periodo, premettere la parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis,»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

## 1.4

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le finalità di cui alla presente legge, per l'anno 2024, per le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 1 e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono stanziati 30 milioni di euro per l'acquisto di strumentazione tecnologiche atte al rafforzamento della cybersicurezza».

*Conseguentemente, all'articolo 23:*

a) *al comma 1, primo periodo, premettere la parole:* «Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis,»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

---

## **1.5**

GIORGIS, BAZOLI, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* «all'interessato» *inserire le seguenti:* «, notificando la comunicazione all'Agenzia per l'Italia digitale,».

---

## **1.6**

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

*Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «unitamente alla definizione delle esigenze di natura tecnico-organizzativa che motivano l'eccezione alla comminazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 2.».

---

## **1.7**

MUSOLINO, SCALFAROTTO

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le modalità delle ispezioni di cui al periodo precedente devono, comunque, sempre garantire il contraddittorio e il diritto alla difesa».

---

## Art. 2

### 2.1

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «vulnerabilità» fino a: «comunicazione» con le seguenti: «e pubblicamente conosciute vulnerabilità cui essi risultino esposti, provvedono, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla segnalazione,».*

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1 del presente articolo» inserire le seguenti: «, per oltre due volte nell'arco di un anno,».*

---

### 2.2

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a valere sulle risorse economiche all'occorrenza messe a disposizione dalla medesima Agenzia».*

*Conseguentemente,*

*a) al medesimo articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Per l'attuazione del comma 1 il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.»;*

*b) all'articolo 8:*

*1) al comma 1, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse di cui al comma 2-bis»;*

*2) dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede an-*

nualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, che attivano le strutture di cui al comma 1 e individuano il referente di cui al comma 2, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.

2-ter. Le strutture di cui al comma 1 e il personale dei soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a seguire periodicamente attività formative su tematiche di *cybersecurity* per sviluppare una cultura *cyber*, incrementare la consapevolezza e le competenze specialistiche e divulgare buone pratiche per la prevenzione e la gestione di potenziali attacchi. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute per l'attuazione del presente comma, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.»;

c) *all'articolo 24, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis e all'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 2.3

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a valere sulle risorse economiche all'occorrenza messe a disposizione dalla medesima Agenzia».*

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per l'attuazione del comma 1 il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza

za nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109»;

b) *all'articolo 24, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, della presente legge, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 2.4

MUSOLINO, SCALFAROTTO

*Al comma 2, dopo le parole: «salvo il caso in cui motivate esigenze di natura tecnico-organizzativa,» inserire le seguenti: «come definite nelle linee guida di cui all'articolo 1, comma 5,».*

---

## Art. 3

### 3.1

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 7**

### **7.100**

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «dal Ministro della Salute».*

---

## **Art. 8**

### **8.1**

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «individuano» fino a: «a legislazione vigente» con le seguenti: «affidano a un unico ufficio, anche tra quelli eventualmente già esistenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, e 1-sexies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».*

---

### **8.2**

SCALFAROTTO, MUSOLINO

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».*

*Conseguentemente,*

*a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. Al fine di consentire, nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le dotazioni tecnologiche necessarie per l'attuazione delle disposizioni previste, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il mese di giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono individuati i criteri del riparto delle risorse di cui al periodo precedente e i relativi destinatari.*

*2-ter.* Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*2-quater.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

*b) all'articolo 24, sopprimere il comma 1.*

---

### 8.3

MUSOLINO, SCALFAROTTO

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo articolo, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«*2-bis.* Al fine di consentire, nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni previste, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il mese di giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono individuati i criteri del riparto delle risorse di cui al periodo precedente e i relativi destinatari.

*2-ter.* Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*2-quater.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

*b) all'articolo 24, sopprimere il comma 1.*

---

## 8.4

SCALFAROTTO, MUSOLINO

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».*

*Conseguentemente all'articolo 24, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. Al fine di consentire, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.*

*2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il mese di giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono individuati i criteri del riparto delle risorse di cui al comma precedente e i relativi destinatari.*

*2-quater. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

---

## 8.5

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «di cui al comma 2-bis».*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo articolo, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, che attivano le strutture di cui al comma 1 e individuano il referente di cui al comma 2, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.*

*2-ter. Per l'attuazione del comma 2-bis il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024*

e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.»;

b) *all'articolo 24, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2-ter, della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 8.6

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti:* «Presso gli uffici di cui al comma 1 opera il referente per la cybersicurezza, in possesso delle competenze di cui all'articolo 17, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché in materia di strategie e tecnologie di sicurezza informatica e cibernetica. Le Linee guida di cui all'articolo 1, comma 1, definiscono le modalità di aggiornamento professionale del referente, al fine di rafforzare la capacità di resilienza e risposta delle pubbliche amministrazioni alle minacce e ai rischi informatici e alla loro continua evoluzione, in linea con gli obiettivi della direttiva 2022/255. Il referente opera d'intesa e in collaborazione con il Responsabile per la transizione digitale di cui all'articolo 17, del predetto decreto legislativo e con il Responsabile della protezione dei dati (RDP), di cui all'articolo 37 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 2016/679.».

---

## 8.8

GELMINI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* «il referente per la cybersicurezza» *fino alla fine del periodo con le seguenti:*

«, in coordinamento con il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD), il referente per la cybersicurezza, individuato, anche al di fuori della pianta organica dei soggetti di cui all'articolo 1, entro un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente proposta di legge, in ragione delle qualità professionali possedute. Il nominativo del referente per la cybersicurezza è comunicato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale entro le ventiquattro

ore successive alla nomina. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale individua, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le competenze specifiche minime necessarie a ricoprire il ruolo di referente per la cybersicurezza di cui al presente comma. L'Agenzia si impegna, inoltre, ad offrire strumenti di formazione atti a garantire un'adeguata preparazione al referente per la cybersicurezza. Il referente per la cybersicurezza svolge, altresì, la funzione di raccordo tra l'amministrazione di appartenenza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalle normative di settore in materia di cybersicurezza cui è soggetta la medesima amministrazione».

---

## **8.9**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «in ragione di» fino a: «. Il referente per la cybersicurezza» con le seguenti: «tra i dipendenti dell'Amministrazione, aventi il requisito di essere tecnici abilitati iscritti all'albo di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Nel caso in cui all'interno della Pubblica Amministrazione non vi fossero dipendenti con tali requisiti l'ente può incaricare un dipendente di altra Pubblica Amministrazione o professionisti esterni in possesso dei requisiti. Il predetto referente».*

---

## **8.10**

SCALFAROTTO, MUSOLINO

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come specificate e dettagliate all'interno delle linee guida di cui all'articolo 1, comma 5».*

---

## **8.11**

MUSOLINO, SCALFAROTTO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, organizza, periodicamente, e comunque ogni 12 mesi, anche in partenariato con soggetti pub-*

blici e privati, corsi di formazione specifici per il ruolo di referente per la cybersicurezza di cui al comma precedente, cui devono partecipare i referenti per la cybersicurezza operanti presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

*2-ter.* Per le finalità di cui al comma *2-bis* è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che incrementano la dotazione del capitolo di bilancio istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con legge 4 agosto 2021, n. 109.

*2-quater.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-ter*, all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le parole: "Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7", sono inserite le seguenti: "e al fine di predisporre corsi di formazione per i referenti per la cybersicurezza operanti presso le pubbliche amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e, comunque, i comuni capoluoghi di regione, nonché le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti e le aziende sanitarie locali"».

*Conseguentemente, all'articolo 24 sopprimere il comma 1.*

---

## **8.12**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«*2-bis.* Le strutture di cui al comma 1 e il personale dei soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a seguire periodicamente attività formative su tematiche di *cybersecurity* per sviluppare una cultura *cyber*, incrementare la consapevolezza e le competenze specialistiche e divulgare buone pratiche per la prevenzione e la gestione di potenziali attacchi.

*2-ter.* A parziale o totale reintegro delle spese sostenute per l'attuazione dei corsi di cui al comma *2-bis*, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.

*2-quater.* Per l'attuazione del comma *2-ter* il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cy-

bersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109».

*Conseguentemente*, all'articolo 24, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2-*quater*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **8.13**

SCALFAROTTO, MUSOLINO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, prevedono lo sviluppo di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali per la figura del Referente per la cybersicurezza e per coloro che operano nelle strutture che dovranno costituire ai sensi del presente articolo, anche attraverso partenariati tra soggetti pubblici e privati in particolare con le Università, che possono vantare competenze e linee strategiche in materia, anche al fine di creare quella consapevolezza, parte integrante e indispensabile della cultura digitale».

---

### **8.14**

MUSOLINO, SCALFAROTTO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Il personale impegnato nelle strutture per la cybersicurezza di cui al comma 1, è valutato ai fini del processo di misurazione e valutazione della performance anche in base al rispetto e all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e al corretto adempimento degli obblighi ivi previsti, a fini di effettività ed efficacia».

---

## 8.100

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, MAIORINO, CATALDI

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Al fine di garantire adeguata tutela e protezione dai rischi di accesso abusivo ai dati contenuti in sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, per l'accesso alle banche di dati pubbliche da parte di addetti tecnici e di soggetti incaricati del trattamento dei dati in esse contenuti, è richiesto l'utilizzo di specifici sistemi di autenticazione informatica, consistenti nell'uso combinato di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, una delle quali sia basata sull'elaborazione di caratteristiche biometriche.

3-ter. Ai fini del comma 3-bis, si intendono per «addetti tecnici» gli operatori tecnici aventi funzioni di amministratori di sistema, di rete o di archivio di dati.

3-quater. Limitatamente ai casi di interventi indifferibili relativi a malfunzionamenti, guasti, installazione di *hardware* e *software*, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, che determinino la necessità di accesso ai sistemi informatici di cui al comma 3-bis, l'accesso alle banche di dati pubbliche da parte dei soggetti di cui al comma 3-ter è consentito anche senza l'utilizzo di due differenti tecnologie di autenticazione o di una tecnologia di autenticazione biometrica, in deroga alle disposizioni del comma 3-bis, per le operazioni che richiedono la presenza fisica dell'addetto che procede all'intervento in prossimità del sistema di elaborazione.

3-quinquies. Fatti salvi gli obblighi in materia di credenziali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, gli accessi di cui al comma 3-quater sono annotati in un apposito registro unitamente alle motivazioni che li hanno determinati e alla descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il registro degli accessi di cui al primo periodo è detenuto dal soggetto o dall'ente titolare della banca di dati, che lo aggiorna periodicamente, lo custodisce presso le sedi di elaborazione e lo mette a disposizione delle autorità, su richiesta, nel caso di ispezioni o controlli, unitamente all'elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi di elaborazione titolari delle funzioni di cui al comma 3-ter.

3-sexies. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni previste dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

3-septies. Agli oneri di cui al comma 3-sexies, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## ORDINI DEL GIORNO

### **G8.100**

SCALFAROTTO, MUSOLINO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 8 istituisce per le pubbliche amministrazioni, dove non sia già presente, la struttura preposta alle attività di cybersicurezza;

il provvedimento in esame predispone l'istituzione del referente per la cybersicurezza, unico punto di contatto delle amministrazioni coinvolte con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

il suddetto referente viene individuato in ragione di specifiche professionalità e competenze possedute in materia nel caso in cui all'interno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto in fase di conversione: nel caso in cui non vi siano dipendenti con tali requisiti potrà essere incaricato il dipendente di un'altra pubblica amministrazione previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

tale disposizione appare incompleta nella parte in cui non prende in considerazione le figure del responsabile per la transizione digitale e della protezione dei dati, figure che come noto assolvono a compiti fondamentali per garantire e tutelare principi che vasta eco trovano sia a livello europeo che a livello nazionale;

impegna il Governo:

a specificare che le pubbliche amministrazioni centrali, sul piano della cybersicurezza, devono adottare modelli organizzativi che prevedano il coinvolgimento e la collaborazione costanti e diretti del Responsabile per la transizione digitale e il Responsabile della protezione dei dati, come definiti rispettivamente dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dall'articolo 37 del regolamento europeo 2016/679.

---

**G8.101 (già 8.0.1)**

Enrico BORGHI

Il Senato,

premessi che:

le minacce emergenti e ibride alla sicurezza nazionale, tramite l'uso delle disinformazioni, saranno una delle sfide più importanti nei prossimi decenni: l'intelligenza artificiale, se utilizzata come arma di destabilizzazione, rischia di accelerare in modo irrimediabile la sfera della disinformazione, già prepotentemente in campo, proliferando in modo autogenerato e incontrollato il diffondersi di *fake news* che rischiano di minare la fiducia nei cittadini nelle Istituzioni nazionali ed europee e nell'Alleanza Atlantica;

il rischio derivante dall'applicazione malevola delle nuove tecnologie è di mettere a repentaglio la coesione e i valori europei a discapito degli interessi di potenze straniere o di regimi autoritari che agiscono promuovendo valori del tutto in contrasto con i principi di libertà e democrazia che sorreggono il modello di società occidentale;

le conseguenze dell'utilizzo nefasto di questa tecnologia si è già avuto modo di osservarlo durante gli eventi storici-globali che stanno segnando gli ultimi anni, quali il periodo pandemico Covid-19, l'invasione russa nel territorio ucraino e il conflitto in Medio Oriente: di fatto l'uso dell'intelligenza artificiale volta alla creazione di contenuti in grado di destabilizzare la sicurezza nazionale deve essere analizzata anche alla luce dei tentativi di ingerenza, sempre più ricorrenti, di potenze straniere tramite campagne di disinformazione di assoluta pericolosità, rendendo l'intelligenza artificiale non più uno strumento di innovazione e opportunità, bensì trasformandolo in un'arma di disinformazione e di destabilizzazione;

è ormai ineludibile l'adozione di iniziative concrete volte a contrastare i tentativi di ingerenza estera, di disinformazione, di utilizzo dei *deep fake*, anche attraverso l'elaborazione di specifici strumenti di *debunking* sulla scorta delle esperienze maturate a livello europeo;

impegna il Governo:

a istituire un'agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva da incardinare nel perimetro di sicurezza nazionale, al fine di analizzare le informazioni diffuse tramite i mezzi di informazione, comunque denominati, ivi inclusi le piattaforme informatiche e i siti internet, allo scopo di individuare e segnalare attività di ingerenza nei confronti delle istituzioni e della vita democratica della Repubblica, quali tattiche della cosiddetta "guerra ibrida" finalizzate al danneggiamento del corretto funzionamento dei processi democratici, nonché eventuali falsificazioni e campagne di disinformazione preordinate alla manipolazione dell'opinione pubblica e a pregiudicare il normale esercizio delle libertà democratiche.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 10

#### 10.1

SCALFAROTTO, MUSOLINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 10.0.1

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

*(Iniziative in materia di sicurezza informatica nell'ambito del sistema educativo)*

1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito, promuove la realizzazione di corsi specifici al fine di favorire in tutti i livelli del sistema educativo una progressiva familiarizzazione degli studenti con la sicurezza informatica. A tal fine, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per i corsi da svolgersi nell'anno scolastico 2024-2025.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 24, sopprimere il comma 1.*

---

## **10.0.2**

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 10-bis.**

*(Iniziativa per la diffusione della cultura della sicurezza informatica)*

1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, coordina la realizzazione e la promozione, anche con il coinvolgimento di Università, Centri di ricerca e di formazione specializzati, di iniziative volte a favorire la diffusione della cultura della sicurezza informatica tra i cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, con azioni specifiche e concrete, anche avvalendosi di un insieme di strumenti e mezzi diversi, fra i quali il servizio radiotelevisivo. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 24, sopprimere il comma 1.*

---

## **Art. 11**

### **11.1**

MUSOLINO, SCALFAROTTO

*Sopprimere l'articolo*

---

## Art. 12

### 12.1

GELMINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 12.2

SCALFAROTTO, MUSOLINO

*Al comma 1, sostituire il capoverso «8-ter» con il seguente:*

«8-ter. Al personale di ruolo dell'Agenzia e a quello a tempo determinato ai sensi del D.P.C.M. n. 224/2021, proveniente direttamente dai ruoli delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato ai sensi dell'art. 21, legge 3 agosto 2007, n. 124 in tema di stato giuridico e avanzamento a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia».

---

### 12.3

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 2, capoverso «8-ter», primo periodo, sostituire le parole da: «per la durata di due anni» fino a: «percorsi formativi» con le seguenti: «della durata complessiva di almeno un anno, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Agenzia».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:*

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «per il successivo anno a decorrere dalla data di completamento di ciascuno dei predetti percorsi formativi»;

b) *al terzo periodo, dopo le parole:* «Le disposizioni del presente comma non si applicano» *inserire le seguenti:* «al personale a tempo determinato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 224 del 2021 proveniente direttamente dai ruoli delle Forze armate e delle Forze

di polizia ad ordinamento civile e militare di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché».

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G12.100 (già em. 12.4)**

MURELLI, PIROVANO, SPELGATTI, STEFANI, POTENTI

Il Senato,

Premesso che:

l'Agenzia è nata per contrastare la grave emergenza nazionale degli attacchi informatici al Paese in continuo aumento; Rispetto alle omologhe Agenzie del comparto della Sicurezza Nazionale, tuttavia, non è prevista alcuna specifica norma che ne disciplini lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego (al momento sono più di 70 le risorse immesse in ruolo);

è importante riconoscere al personale di ruolo dell'Agenzia e a quello in servizio a tempo determinato, proveniente direttamente dai ruoli delle Forze Armate ovvero da quelli delle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, l'equiparazione del regime riconosciuto, sotto il profilo di stato giuridico e avanzamento, al personale in forza agli organismi di informazione, di cui alla legge n. 124/2007, così da valorizzare la progressione giuridica di carriera, al verificarsi di determinati presupposti normativi, nonché al contempo che tale progressione non impatti sulle consistenze organiche dei ruoli di provenienza;

tale possibilità verrebbe estesa a tutto il personale delle Forze Armate e di Polizia che già presta servizio presso l'Agenzia al momento di entrata in vigore della norma e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero benefici economici per il personale interessato;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 12.4.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 13

#### 13.100

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "salva la diretta applicazione della disciplina dell'Unione europea".*

---

### Art. 14

#### 14.1

GELMINI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:*

«Tali specifici requisiti di sicurezza tecnologica sono indipendenti dalla provenienza geografica delle aziende partecipanti ai bandi. Inoltre, gli elementi essenziali di cybersicurezza individuati con il decreto di cui al presente comma tengono conto di quanto previsto dalla normativa europea di riferimento in termini di criteri riferiti a prodotti e servizi di cybersicurezza acquisiti dalla Pubblica Amministrazione mediante contratti pubblici e laddove disponibili, prediligono le certificazioni europee in materia di sicurezza cibernetica previste dal Regolamento (UE) 2019/881 (Regolamento sulla Cybersicurezza)».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G14.100 (già em. 14.0.2)**

MURELLI, PIROVANO, SPELGATTI, STEFANI, POTENTI

Il Senato,

premessi che:

nell'ambito dell'esame del disegno di legge A.S. 1143 appare importante integrare i poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) esercitati nell'ambito della Legge 14 luglio 2023, n. 93 e, in particolare, nella procedura che consente di disabilitare in 30 minuti i DNS e gli indirizzi IP dei siti che diffondono abusivamente contenuti protetti dai diritti d'autore, gestita tramite la piattaforma tecnologica unica, elaborata sulle risultanze del tavolo tecnico tenuto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della predetta legge;

è altrettanto importante perseguire l'obiettivo di rafforzare i poteri sanzionatori dell'Autorità nei confronti dei prestatori di servizi che, pur fornendo accesso alla rete - quali VPN, DNS alternativi, nonché, in generale, qualsiasi altro servizio che permette di occultare l'indirizzo IP del sito web ospitato (es: i siti di reverse proxy e CDN) - e, pertanto, destinatari dei blocchi richiesti dalla piattaforma, non hanno provveduto ad accreditarsi alla stessa;

vista l'onerosità delle procedure legate all'implementazione della piattaforma Piracy Shield, sarebbe necessario cambiare la destinazione dei proventi delle sanzioni, stabilendo che questi devono essere riassegnati, nella misura pari al cinquanta per cento, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 14.0.2.

---

## EMENDAMENTI

### 14.0.1

BASSO, BAZOLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Esclusione di applicabilità di talune sanzioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)*

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. I soggetti obbligati di cui al presente articolo non sono responsabili delle comunicazioni criptate nei casi in cui:

a) i servizi di comunicazione sono forniti da terze parti;

b) non dispongono degli strumenti per decifrare le comunicazioni criptate effettuate attraverso applicazioni o sistemi utilizzati autonomamente dall'utente;

c) la tecnologia al momento disponibile non consente tecnicamente la messa in chiaro della comunicazione"».

---

## Art. 16

### 16.2

SCALFAROTTO, MUSOLINO

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 52, secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dagli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 635-bis, 635-quater, 635-quater.1,";

2) dopo le parole: "usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo" sono aggiunte le seguenti: ", anche informatico,"».

---

### **16.3**

GELMINI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).*

---

### **16.6**

LOPREIATO, MAIORINO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «u-bis) all'articolo 640-quinquies, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a cinque anni" e le parole: "da 51 a 1.032 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 500 a 5.000 euro"».*

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G16.100 (già 16.4)**

BAZOLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici;

in particolare, l'articolo 16 reca modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici ampliando l'ambito di applicazione di alcune fattispecie disciplinate dal codice e penale e inasprendo il trattamento sanzionatorio previsto con riferimento ai reati informatici o perpetrati con mezzi informatici;

impegna il Governo:

ad introdurre ipotesi di non punibilità per chi ha commesso il fatto, nei casi previsti dagli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinqües*, 635-*bis*, 635-*quater*, 635-*quater*.1, in quanto costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta ai sensi dell'articolo 52 primo e secondo comma, qualora il mezzo idoneo utilizzato al fine di difendere sia quello informatico.

---

## **G16.101**

SCALFAROTTO, MUSOLINO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 16 del decreto legge in fase di conversione reca modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici;

il comma 1, lett. s), del suddetto articolo prevede l'inserimento nel codice penale dell'art. 639-*ter* in materia di circostanze attenuanti per i delitti di cui agli artt. del codice penale 629, terzo comma (Estorsione mediante reati informatici), 635-*ter* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-*quater*.1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) e 635-*quinqües*, come modificato alla lett. q) (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse);

oltre alle circostanze attenuanti introdotte appare necessario prevedere l'applicazione della scriminante della legittima difesa laddove il soggetto che pone in essere le condotte descritte stia agendo nell'esclusivo interesse a difendere la propria incolumità;

impegna il Governo:

a stabilire che per gli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinqües*, 635-*bis*, 635-*quater*, e 635-*quater*.1 c.p., i quali trattano di reati che includono l'accesso abusivo a sistemi informatici, la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso, la diffusione di malware, e il danneggiamento informatico, si applichi la scriminante della legittima difesa di cui all'articolo 52 c.p.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 17

#### 17.1

LOPREIATO, MAIORINO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Se si tratta di reati informatici, la competenza è del giudice del luogo dove si trova il sistema informatico"».*

---

#### 17.2

LOPREIATO, MAIORINO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

*Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere, il seguente: «01) dopo le parole: "di cui agli articoli 414-bis," sono inserite le seguenti: "493-ter, 493-quater,"».*

---

#### 17.3

LOPREIATO, MAIORINO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) le parole: "635-bis, 635-ter, 635-quater" sono sostituite dalle seguenti: "629, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies,"».*

---

#### 17.4

LOPREIATO, MAIORINO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

*Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nei casi di cui agli articoli 167, 167-bis e 167-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,».*

---

**17.5**

LOPREIATO, MAIORINO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 371-bis, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché di contrasto alla criminalità informatica"».*

---

**17.6**

BAZOLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

*Al comma 1, lettera c), capoverso «7-ter.», dopo le parole: «635-quinquies del codice penale» inserire le seguenti: «nonché il delitto di cui all'articolo 167-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».*

---

**17.7**

BAZOLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Nei casi dei delitti di cui agli articoli 628, 493-ter, 493-quater del codice penale e 167, 167-bis, 167-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 3-quinquies».*

---

**17.0.1**

BAZOLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE,  
VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Competenza territoriale in materia di reati informatici)*

1. Per i procedimenti penali per i reati di cui alla presente legge è competente il giudice distrettuale del luogo in cui si trova il sistema informatico.

2. Nei casi in cui si tratti di più sistemi informatici coinvolti nel reato si applica l'articolo 9, comma 3, del codice di procedura penale».

---

**Art. 19**

**19.1**

GELMINI

*Sopprimere l'articolo.*

**19.0.1**

BAZOLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE,  
VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196)*

1. All'articolo 167, al comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dopo le parole: "reati di cui ai commi 1, 2 e 3," sono inserite

le seguenti: "nonché nei casi previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 635-bis, 635-quater, 635-quater.1,"».

---

## **19.0.2**

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 19-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 del Codice in materia di protezione dei dati personali)*

1. All'articolo 167-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, le parole: "da uno a quattro" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei"».

---

## **Art. 22**

### **22.1**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **22.0.1**

MUSOLINO, SCALFAROTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)*

1. All'articolo 7 della legge 14 luglio 2023, n. 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: "un contributo" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

b) i commi 3 e 4 sono soppressi».

---

## **Art. 23**

### **23.1**

SCARPINATO, MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **23.100**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «esclusivamente in relazione ai procedimenti per i quali sono cessate le esigenze di segreto istruttorio.»;

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «esclusivamente in relazione ai procedimenti per i quali sono cessate le esigenze di segreto istruttorio.».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G23.100 (già 23.0.1)

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" (A.S. 1143);

premesso che:

occorre definire con urgenza una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo *ransomware* che preveda:

a) che l'attacco *ransomware* condotto contro, e che generi effetti sui soggetti pubblici e privati debba essere qualificato giuridicamente, indipendentemente dal soggetto agente, come un incidente o una compromissione che comporta un pregiudizio per la sicurezza nazionale, così come definiti rispettivamente nell'articolo 1, comma 1, lettere *h*), *g*) e *f*), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;

b) che l'attacco *ransomware* condotto contro, e che generi effetti sui soggetti pubblici e privati non ricompresi nella lettera a), debba essere qualificato giuridicamente, indipendentemente dal soggetto agente, come una condotta con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-*sexies* del codice penale;

c) che vanno applicate le misure di *intelligence* di contrasto in ambito cibernetico previste dall'articolo 7-*ter* al decreto-legge del 30 ottobre 2015, n. 174 e dai suoi decreti attuativi alla fattispecie di cui alla lettera a);

d) che vanno applicato tutti i poteri e le garanzie investigative per le Forze dell'Ordine già previste nel nostro ordinamento per il contrasto alle condotte con finalità di terrorismo alle fattispecie di cui alla lettera b);

e) un obbligo di informazione ai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), dell'attacco *ransomware* subito, entro 24 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, sia l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pena una sanzione amministrativa commisurata alla violazione, e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81;

f) un obbligo per l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale di porre in essere un *framework* di supporto per i soggetti di cui alle lettere a) e b) sul tema degli attacchi *ransomware*, che si basi almeno sulle seguenti azioni: (1) verifica preliminare della potenziale esposizione di tali soggetti a questo genere di attacchi informatici, (2) predisposizione di azioni obbligatorie in materia

di igiene e resilienza cibernetica per tali soggetti al fine di provare ad evitare o comunque diminuire gli effetti di questo genere di attacchi informatici, (3) pianificazione e predisposizione di azioni di supporto per tali soggetti durante la gestione delle situazioni di crisi cibernetica derivanti da questo genere di attacchi informatici, (4) pianificazione e predisposizione per tali soggetti di azioni di supporto per il recupero dell'operatività e/o di contenimento degli effetti negativi in conseguenza di questo genere di attacchi informatici;

g) incentivi sul piano finanziario all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per la realizzazione delle attività di cui alla lettera f);

h) l'obbligo per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di rilasciare dichiarazioni formali attraverso i canali diplomatici, in cui si afferma che il Governo prenderà di mira le organizzazioni criminali che utilizzano attacchi *ransomware* a livello internazionale utilizzando alcuni strumenti di potere nazionale;

i) l'istituzione di una *task-force* nazionale per il contrasto agli attacchi *ransomware*, collocata nel Nucleo per la Cybersicurezza (NCS), che svolga il ruolo (1) di coordinamento delle attività di cui alle lettere c) e d); (2) di attuazione di quanto previsto alla lettera f); (3) di punto di riferimento per i soggetti colpiti durante la gestione delle emergenze *ransomware* e (4) di struttura per la condivisione delle informazioni sugli attacchi;

l) la creazione di un Fondo nazionale di risposta agli attacchi *ransomware* per supportare eventuali aziende nel recupero dagli effetti dell'attacco e disincentivare così il pagamento del riscatto;

m) un ingaggio delle compagnie assicurative e riassicurative al fine di sensibilizzarle verso l'inopportunità di coprire a livello assicurativo il pagamento di un riscatto a seguito di un attacco *ransomware*;

impegna il Governo:

a definire con urgenza una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo *ransomware* assicurando, altresì, la propria presenza in tutti i tavoli europei e internazionali dove si discuta a livello istituzionale dei temi legati ai *ransomware*, al fine di contribuire efficacemente alla creazione e all'allineamento delle politiche comuni degli Stati membri.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 24

#### 24.1

BAZOLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

*Sopprimere il comma 1.*

---

#### 24.2

BASSO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la sicurezza informatica, per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, cui confluiscono le risorse annualmente stanziare dalla legge di bilancio per un importo comunque non inferiore all'1,2 per cento degli investimenti nazionali lordi. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sulla base delle risorse rese disponibili annualmente ai sensi del presente comma, assegna lo stanziamento a favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.».

---

#### 24.3

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### 24.4

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 2, dopo le parole: «comma 6, della presente legge» inserire le seguenti: «, nonché le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi agli interventi ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità delle amministrazioni centrali,».*

---

#### 24.5

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

*Al comma 2, sostituire le parole da: «confluiscono nelle entrate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento all'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».*

---

#### 24.6

BASSO, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la sicurezza informatica, cui confluiscono le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi agli interventi ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità delle amministrazioni centrali.*

*2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sulla base delle risorse rese disponibili annualmente ai sensi del comma 2-bis, assegna lo stanziamento a favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e la realizzazione degli scopi istituzionali alla medesima assegnati.».*

---

**24.7**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO,  
VERINI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la sicurezza informatica, cui confluiscono le risorse annualmente stanziare dalla legge di bilancio per un importo comunque non inferiori all'1,2 per cento degli investimenti nazionali lordi.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sulla base delle risorse rese disponibili annualmente ai sensi del comma 2-bis assegna lo stanziamento a favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e la realizzazione degli scopi istituzionali alla medesima assegnati.».

---